

## Decreto esecutivo concernente i criteri salariali

(del 17 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'art. 6 cpv. 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn);
- l'art. 2 del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.– in base alla legge per l'innovazione economica per il sostegno ad attività innovative per il periodo 2016-2019 del 14 dicembre 2015,

### decreta:

**Art. 1<sup>1</sup>** La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.

**Art. 2<sup>2</sup>** <sup>1</sup>L'Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario orario di base di almeno 32 franchi e che rispetta la parità salariale secondo i metodi conformi al diritto. Per le aziende del primario e le aziende industriali assoggettate dall'autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell'art. 5, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito è pari a 24 franchi. Per le aziende agricole secondo l'art. 6 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito corrisponde alla soglia minima fissata dalla legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 per l'anno in cui la richiesta è stata depositata. Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi.

<sup>2</sup>I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al cpv. 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d'uso.

**Art. 3<sup>3</sup>** <sup>1</sup>Il beneficiario del sostegno deve garantire il rispetto del criterio di cui all'art. 2 su base annua per 10 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.

<sup>2</sup>Nei casi di sussidi forfettari o di decisioni di sostegno per importi non superiori a 25'000 franchi il termine di rispetto del criterio all'art. 2 si riduce a 2 anni a partire dalla decisione.

**Art. 4<sup>4</sup>** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.<sup>5</sup>

Pubblicato nel BU **2016**, 83.

---

<sup>1</sup> Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

<sup>2</sup> Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 209; precedenti modifiche: BU 2019, 251; BU 2020, 248.

<sup>3</sup> Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

<sup>4</sup> Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

<sup>5</sup> Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 83.